
**“Il nuovo quadro
legislativo dei Confidi:
linee evolutive e problemi”**

Cristiana Schena

Agenda:

- a) **Evoluzione dei Confidi e riflessi sulle BCC e sulle altre banche**
- b) **Il ruolo prospettico dei Confidi nel rapporto banca-impresa: mitigazione del rischio e supporto informativo**
 - 1. La composita realtà dei Confidi
 - 2. Regole di Basilea II ed effetti su PMI e Confidi.
 - 3. La riforma dei Confidi definita dall'art. 13 della legge n. 326 del 24.11.2003.
 - 4. Linee evolutive e problemi.
- c) **Alcuni interrogativi sulle possibili scelte strategiche delle BCC**

a) Evoluzione dei Confidi e riflessi sulle BCC

Prime considerazioni (ottica retrospettiva):

- sul piano teorico-economico: confidi sono una “sovrastuttura” che può esistere per inefficienza del mercato e degli intermediari finanziari (scarsa disponibilità/qualità delle informazioni e incapacità di valutare le imprese medio-piccole); se l’inefficienza si riduce, la garanzia dei confidi serve solo se è efficace nel migliorare allocazione e *pricing* del credito e nel ridurre la perdita per la banca (non locale più che locale);
- la struttura dei confidi è associativa e spesso composta da microarticolazioni locali slegate dal “sistema” e con scarse capacità tecnico-operative; esistono alcune eccezioni all’interno del sistema (dinamicità e innovaz.);
- SE le BCC sono BANCHE LOCALI CON VANTAGGI INFORMATIVI E BUONE RELAZIONI CON CLIENTELA IMPRENDITORIALE, riescono a “spiazzare” i confidi (QUALORA operino su stessi segmenti di clientela).

- ❑ **TUTTAVIA IN PROSPETTIVA** POTREBBE SERVIRE UNA DIFFERENTE STRATEGIA DELLE BCC: i confidi evolvono in IF e in B, ovvero diventano ulteriori concorrenti (su comparto delle garanzie e attività strumentali e collaterali verso soci e non soci, nonché altre attività nei confronti dei non soci)
- ❑ BCC non devono correre il rischio di perdere occasioni di potenziamento della categoria, in via autonoma o in collaborazione con le realtà emergenti (*SE fare, COSA*) (Ricordiamo caso B. Etica: bcc hanno cercato di evitare che fosse bcc con competenza nazionale, ma non si sono attrezzate in modo sistematico per “fare quota” nel terzo settore, lasciando spazio all’entrata e alle iniziative delle grandi banche. Per scelta???)

Ricadute gestionali per BCC:

- concorrenza tra “famiglie” di bcc con diversa competenza territoriale
- sul piano gestionale:
 - molti confidi sono deboli, ma altri sono innovativi (integrazione verticale, cap. rischio, securitization sintetica, ecc) e si interfacciano con imprese medie
 - evoluzione normativa impone a confidi di offrire garanzie più consistenti e di rafforzarsi patrimonialmente; questo processo potrà essere realizzato mediante un rafforzamento strutturale (I e II livello) e tecnico-gestionale

- la norma comunitaria è più favorevole e quindi lascia ai confidi spazi più ampi di quelli previsti da Basle II
- **IN SINTESI:** la concorrenza che in prospettiva si potrebbe determinare in alcune aree geografiche e in alcuni comparti operativi potrebbe essere più intensa di quella che ci si potrebbe attendere sulla base della sola analisi storica.

b) Il ruolo prospettico dei Confidi nel rapporto banca-impresa: mitigazione del rischio e supporto informativo

Uno studio in evoluzione:

- SCHENA, Quaderno n. 25 – Facoltà di Economia e Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, Varese, luglio 2004.

➔ **SCHENA, Capitolo 13 del volume POGLIAGHI P. - VANDALI W. – MEGLIO C. (a cura di), *Basilea 2, IAS e nuovo diritto societario. L'impatto sulle banche e sul rapporto banca-impresa*, Bancaria Editrice, 2004.**

- *Possibili sviluppi per motivi normativi e tecnico-gestionali:*
 - ❑ Banca d'Italia: istruzioni applicative I.326/03, Basle II, CAD 3
 - ❑ Tecniche di mitigazione del rischio (garanzie, derivati, ecc.)
 - ❑ Problemi strategico-gestionali (rapporti confidi-banche e confidi-impres; rapporti banche-impres)

1. La composita realtà dei Confidi

- Consorzi (o cooperative) di garanzia collettiva di fidi che svolgono un'attività di tipo mutualistico a favore delle PMI associate (o socie).
- Utilità per PMI razionate o penalizzate per *pricing* non correlato a rischio
- Importanza ciclica dei Confidi (periodi di razionamento indotti da norme, andamento economia, inflazione, ecc.)
- Regolati da 155 TUB (soggetti operanti nel sistema finanziario, ma non IF) e da 106 TUB (elenco UIC).
- Negli anni '80-'90 importanza calante per inefficienza/inconsistenza del sistema; crescono spontaneamente solo alcune componenti dinamiche.
- Basilea II rinnova l'interesse, per timore del razionamento delle PMI (rating)

Funzionamento dei CONFIDI:

- I contributi versati dagli associati alimentano i **fondi collettivi di garanzia (fondi rischi)** e sono utilizzati per la **copertura** totale o **parziale** (generalmente 1% - 50%) delle **perdite** (e non delle esposizioni) originate da insolvenza degli associati nei confronti delle banche finanziatrici (problema dello screening e del monitoring delle imprese). Capacità di copertura legata all'ammontare del patrimonio dei confidi.
- Attuali istruzioni Bd'It non prevedono trattamento specifico per garanzie confidi (garanzie personali con ponderazione 100%)
- In prospettiva limiti dettati da Basle II

Due tipi di Fondi di garanzia dei Confidi:

- **fidejussorio**: garanzie fidejussorie (aderenti)
 - è garanzia **non esplicita**, perché **non** è riferita ad una **specifica esposizione** e prevede che l'intervento del garante non sia definito *ex ante* sulla base dell'esposizione sottostante, bensì *ex post* sulla base della **perdita** subita dalla banca (dopo escussione del debitore principale e determinazione della perdita);
 - è garanzia di natura **sussidiaria** (non immediatamente escutibili): intervento del Confidi al **termine** delle procedure esecutive nei confronti del garantito;
 - se fidejussione non è concessa direttamente dal Confidi, ma dalla pluralità delle imprese associate: problema dell'**escussione ad personam** (pro-quota nei confronti degli aderenti al Confidi).
- **SINTESI**: garanzia personale (del Confidi o degli aderenti) non rispetta condizioni di mitigazione previste da Basilea (*Pd*)

Segue- Due tipi di Fondi di garanzia dei Confidi:

- **monetario:** garanzie reali (se assimilabili al deposito costituito presso la banca prestatrice, che costituisce una delle forme di garanzia contemplate dall'Accordo)
 - MA il fondo monetario costituito dal Confidi presso la banca è posto a copertura di una **pluralità** di affidamenti bancari ed in base ad una certa **percentuale**; i singoli affidamenti garantiti non risultano, dunque, singolarmente coperti dal fondo rischi, come invece richiesto dal documento di Basilea
- **SINTESI: garanzia reale non rispetta condizioni di mitigazione previste da Basilea (*Lgd*)**

2) Regole di Basilea II ed effetti su PMI e Confidi

La proposta di Basilea 2 del gennaio 2001 ha generato FORTI TIMORI DI RAZIONAMENTO DEL CREDITO a danno delle PMI in considerazione di:

- alcune previsioni generali
- alcune previsioni specifiche di rilevante impatto su PMI

➤ previsioni gennaio 2001

- **Rating (interno/esterno):** valutazione e classificazione delle controparti, che le banche predispongono considerando alcuni parametri definiti per individuare effettivo profilo di rischio; logica di selezione e diversificazione del portafoglio distante da quella tipica in Italia (frazionamento con fidi multipli e struttura dei tassi non sempre legata al rischio effettivo)
- **Approcci di misurazione dei rischi più complessi**
- **Ponderazioni più puntuali:**
 - in generale, volontà di incentivare processo virtuoso di reperimento e costo dei fondi in base allo *standing delle imprese*;
 - in particolare, ponderazione penalizzante per crediti erogati a imprese *unrated*
- Definizione delle **posizioni in default**
- **Tecniche di mitigazione del rischio di credito**

I DUE APPROCCI adottabili: lo *Standard Approach (SA)*

- ❑ Basato su: probabilità di *default (Pd)*, mitigazione del rischio (*G*), *exposure at default (Ead)*
- ❑ **Mitigazione del rischio (*guaranty - G*): criteri stringenti**
- ❑ Unica versione, con ***rating* esterni (*Pd*)** stabiliti da vigilanza (scarsità di *rating* di agenzie)
- ❑ Verrà adottato dalla **maggioranza delle banche**, perché è approccio semplificato

I DUE APPROCCI adottabili: *l'Internal Rating Approach (IRA)*

■ Basato su:

- ❑ la probabilità di insolvenza della controparte (*Probability of default - Pd*),
- ❑ la perdita subita in caso di insolvenza (*Loss given default - Lgd*),
- ❑ l'esposizione economica al momento del default (*exposure at default - Ead*),
- ❑ la scadenza residua dell'esposizione (*maturity - M*),
- ❑ Mitigazione del rischio (*guaranty - G*).

segue: l'IRA

■ **Due versioni:** *Foundation vs Advanced.*

□ Nell'approccio di base (*Foundation*):

- alle banche è consentita una **stima interna della Pd**,
- mentre **la stima della Lgd viene fornita dall'autorità di vigilanza**
- **mitigazione del rischio: criteri stringenti (come *standard approach*)**

□ Nel metodo avanzato (*Advanced*):

- la stima di **TUTTE le componenti** di rischio è **lasciata alla banca**, a condizione di rispettare specifici requisiti *standard* imposti dall'autorità di vigilanza.
- **garanzie individuali:** la banca deve dimostrare all'autorità di vigilanza, attraverso informazioni corrette e dettagliate, **l'effettiva capacità delle garanzie acquisite di mitigare il rischio di credito**
- Più puntuale nella definizione del rischio effettivo per la singola banca, ma più complesso
- Verrà adottato dalle **grandi banche** (nazionali e internaz.)

➤ Basle II (2001): ponderazione penalizzante per imprese *unrated*

- ✓ si prescinde dall'effettivo grado di rischio
- ✓ si impone maggiore patrimonializzazione alle banche a parità di rischio
- ✓ problemi per molte imprese italiane e per la generalità delle PMI italiane

Rating dell'impresa	ponderazione
AAA/AA	20%
A	50%
BBB/BB	100%
B/CCC/D	150%
UNRATED	100%

➤ **Basle II (2001): previsioni specifiche su trattamento delle posizioni in *default*, di cui si dà una definizione stringente**

L'accordo stabilisce che i **crediti non garantiti scaduti da più di 90 giorni** devono essere ponderati al **150%**



Definizione estremamente lontana dalla prassi italiana

➤ Basle II (2001): previsioni specifiche su tecniche di mitigazione del rischio

Gamma e condizioni **definite** e **imprescindibili** per il **riconoscimento** delle **garanzie**



Maggiore puntualità dei criteri, ma vengono **escluse** alcune prassi di gestione del rischio di credito (tra cui le **garanzie consortili**)

Cosa è successo dopo il 2001?

- Il **timore di razionamento** delle PMI dovuto alle ponderazioni penalizzanti e all'esclusione delle garanzie consortili (Confidi) **non è stato eliminato**, ma solo **attenuato** dalle **revisioni** apportate alla proposta originaria dell'Accordo **di Basilea 2** e "indirettamente" dalla **riforma dei Confidi** (legge L. 326/03)

❖ le modifiche alla proposta di Basilea 2 hanno introdotto una curva di ponderazione meno severa per PMI ...

- ❑ Medie imprese con fatturato <50 ml di euro = *corporate*, ma con sconto del 20% (presume che le PMI siano meno rischiose a parità di *rating*, perché agevolano diversificazione del portafoglio)
- ❑ Piccole imprese con fatturato <5 ml di euro = *retail* (clientela privata) se singoli prestiti <1 ml di euro e se somma di tali prestiti <0,2% del portafoglio crediti della banca (principio della granularità)

❖ sono state previste alcune eccezioni per l'Italia riguardo ai crediti scaduti (*posizioni in default*):

- Permane la previsione che i crediti non garantiti scaduti da più di 90 giorni devono essere ponderati al 150%
- MA, la Banca d'Italia è intervenuta in sede di Comitato di Basilea, ottenendo **per l'Italia:**
 - per crediti **retail**: **180 gg.**
 - per crediti alle **imprese**: 180 gg. in via eccezionale per un *periodo transitorio di 5 anni*
- Si continua a discutere la definizione di *default*: situazione di illiquidità equiparabile a insolvenza?

❖ Ma NON sono state previste modifiche su garanzie:

- In sede di Comitato di Basilea si è continuato a discutere (sino a marzo 2004) della possibilità di includere le **garanzie collettive** oppure di prevedere trattamento peculiare: **NULLA DI FATTO nel doc. June 04 (forse alcuni spazi applicativi nel doc. July '04)**
- Il problema è attualmente affrontato in sede europea: **revisione della direttiva sulla *capital adequacy* in corso di definizione (CAD 3) contempla esplicitamente il caso degli schemi di garanzia mutualistica, nonché il caso di garanzie parziali che però siano a prima richiesta.**
- **Riflessi su Confidi:**
 - ❑ Basilea comporta minori problemi per PMI e ciò riduce utilità dei Confidi;
 - ❑ le banche selezioneranno PMI più solide, mentre le PMI più rischiose si rivolgeranno ai Confidi rendendo necessario un forte rafforzamento patrimoniale (salvo screening efficace, ma non tradizionale in molti c.)
 - ❑ Successive istruzioni Bd'It per raccordo tra provvedimenti internazionali (non cogenti) e comunitari (cogenti).

➤ **BASLE II: la gamma delle garanzie utili ai fini della mitigazione del rischio:**

■ ***Gamma strumenti: si allarga...***

Garanzie Finanziarie:

- Derivati su crediti, assimilabili a fidejussioni, prezzati in funzione del rischio sottostante
- Credit Default SWAP e Total Rate of Return SWAP

Garanzie individuali (di persone fisiche/giuridiche)

Garanzie reali

Compensazioni Operative (depositi e prestiti)



■ ***... ma esclude alcuni casi: garanzie consortili***

Basle II: modalità di mitigazione

■ Garanzie personali e derivati di credito:

consentono la sostituzione della *Pd* del garantito con la *Pd* del garante (*principio della Probability of default substitution*: il garante subentra al garantito)
(assimilabili le fidejussioni dei confidi)

■ Garanzie reali:

riducono la stima dell'ammontare della *Lgd*, definita all'interno della banca solo se *IRA advanced* (quando si manifesta l'insolvenza, si escute la garanzia per ridurre la perdita)
(assimilabili le garanzie su fondi monetari dei confidi)

Le condizioni (requisiti) per il riconoscimento delle garanzie individuali e credit derivatives ai fini della mitigazione del rischio:

- ❑ **Garanzia**: esplicita (riferita ad una specifica esposizione – e non alla perdita), incondizionata (garante è comunque obbligato a garantire), irrevocabile, diretta (possibilità di escussione del garante a “prima richiesta” - e non sussidiarie), completa (copre la totalità dell’esposizione del garantito)
- ❑ **Garante** (che subentra al garantito, per ridurre rischio di credito):
 - Stato, ente pubblico, banca/IF: con *Pd* inferiore a quella del debitore
 - Impresa: con *rating* > 0 = A (*approccio Standard*) o con *Pd* equivalente (*nell’approccio IRA Foundation*)
- ❑ Adeguato **processo** di Risk Management
- ❑ **Trattamento prudenziale** dei crediti garantiti:
 - per *corporate*: *principio della Probability of Default substitution*
 - per *retail*: banche con **IRA avanzato** scelgono se migliorare la **Pd** del debitore oppure ridurre la **Lgd**

~~ciò comporta esclusione delle garanzie consortili (securitization ?)~~

Le condizioni (requisiti) per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie ai fini della mitigazione del rischio:

- ❑ **Garanzia**: consenta escussione certa e tempestiva
- ❑ **Correlazione** non significativa col debitore
- ❑ Adeguato **processo** di Risk Management
- ❑ **Tipologia** degli strumenti di garanzia **riconosciuti** (*eligible collateral*):
 - **depositi in denaro presso la banca che concede il prestito;**
 - obbligazioni con rating pari almeno a BB- o emessi da Stati o enti pubblici che sono trattati come mutuatari sovrani dall'autorità di vigilanza;
 - obbligazioni di banche, enti di intermediazione mobiliare o imprese con rating pari almeno a BBB-;
 - azioni quotate negli indici principali o comunque scambiate in mercati riconosciuti;
 - oro.



... ciò comporta esclusione delle garanzie consortili

Caratteristiche delle garanzie dei Confidi in sintesi:

- ❑ sono sussidiarie (e non dirette, cioè “a prima richiesta”);
- ❑ non sono quantificate in modo esplicito (calcolabili solo *ex-post* in base alla perdita, perché la % copertura è relativa alla perdita e non all’esposizione);
- ❑ dubbi sulla loro natura di “garanzie esplicite”
- ❑ limiti difficilmente superabili nel b.t. anche con IRA *advanced*, per scarsità dati su *Pd* e sulla *Lgd* dei Confidi.

Pertanto, la garanzia consortile dei Confidi è esclusa da Basle II per:

■ Motivi legati al garante:

- i Confidi sono organismi mutualistici (forma associativa: di solito consorzi o cooperative, di garanzia collettiva costituiti da imprenditori, associazioni di categoria, enti creditizi, ecc.) e non sono banche/IF/impres; quand'anche fossero riconducibili all'aggregato imprese:
 - non hanno rating A (debolezza organizzativa e patrimoniale);
 - difficoltà di calcolo della Pd dei Confidi (e della solvibilità)
 - in caso di fidejussioni degli aderenti: rating dei singoli aderenti.

■ Motivi legati alla garanzia:

- **non prevista esplicitamente** nella gamma degli strumenti di mitigazione del rischio,
- problemi legati a **tipologia e condizioni**

In sintesi:

■ SITUAZIONE ATTUALE (2004):

- ❑ limiti stringenti imposti da Basilea 2 (June '04) al riconoscimento delle garanzie consortili ai fini della mitigazione del rischio di credito
- ❑ Gamma strumenti e requisiti comportano **ESCLUSIONE DELLE GARANZIE CONSORTILI: depotenziamento ruolo Confidi** e ulteriore timore per razionamento PMI (di "sapore politico")

■ SITUAZIONE PROSPETTICA:


- ❑ Basle II luglio '04 e CAD 3
- ❑ Istruzioni Banca d'Italia
- ❑ Capacità di adattamento (strutturale ed operativo) dei confidi

3) La riforma dei Confidi definita dall'art. 13 della legge n. 326 del 24.11.2003

- Dopo 10 anni di attesa.... perché:
 - precedenti ddl ritenuti non in linea con regole di vigilanza su intermediari finanziari (eccessiva disparità di trattamento)
 - Basilea 2 (versione 2001) ha determinato “pericolo” di stretta creditizia su segmento portante del sistema economico (causa esogena di possibile razionamento). Dati primo rapporto Osservatorio permanente ABI (costo del credito a PMI)
 - Maggiore consenso politico, che ha determinato una scelta di politica economica a sostegno delle PMI: provvedimenti legislativi per favorire/incentivare patrimonializzazione delle imprese e per preservare esistenza dei Confidi (se ne rivaluta l'utilità per limitare razionamento e costo del credito).

3) La riforma dei Confidi definita dall'art. 13 della legge n. 326 del 24.11.2003

■ Genesi delle fonti:

- vari ddl (circa 12 dal 1995)
 - testo unificato di luglio 2003 (Coordinamento nazionale dei Confidi, Banca d'Italia e ABI), integralmente confluito nel decreto legislativo 269/2003 (finanziaria 2004)
 - conversione in legge (n.326/03)
- 
- regole applicative del MEF + istruzioni Banca d'Italia per IF/banca di garanzia: in attesa

Alcuni punti critici della legge: *soluzione frettolosa e foriera di imprecisioni e lacune?*

- DL “inatteso” che **non** recepisce tutte le ulteriori osservazioni fatte sul testo unificato da organo di vigilanza e Coordinamento confidi.
- La lex offre solo alcune soluzioni **indirette** (di natura prevalentemente strutturale) ai limiti di Basilea 2.
- Pone interrogativi sul **confronto competitivo** che potrà prodursi in prospettiva tra confidi e altri IF e banche (BCC, ecc.)

- Coordinamento nazionale dei Confidi evidenza da subito (ottobre 2003) **alcuni problemi tecnici** legati a:
 - Difficoltà per versamento obbligatorio annuale (0,5 per mille) su finanziamenti garantiti anziché su garanzie prestate (c.22 e 23);
 - Necessità di gradualità per passaggio a IF (confronto con Banca d'Italia)
- Proroga (c.55) per soli 3 anni per la gestione dei fondi pubblici di agevolazione (garanzie su rimborso imposte a PMI)
- Raggio di azione del Fondo di garanzia (c.28) per controgaranzia e cogaranzia a confidi nazionali (escutibili per intero, a prima richiesta dal momento di avvio della procedura di recupero credito)

Aspetti apprezzabili della legge quadro:

- statuisce una **cornice** giuridica dell'azione dei Confidi di primo e di secondo livello;
- crea i presupposti per un **consolidamento** del sistema, prevedendo agevolazioni per la realizzazione delle operazioni di concentrazione ed incentivando lo sviluppo di un sistema a rete;
- definisce **regole** strutturali e gestionali che impongono a tutti i Confidi il rispetto di regole evidentemente più puntuali rispetto al passato;
- soprattutto, riconosce diverse opzioni strutturali e operative che possono stimolare **sviluppo** dei Confidi.

Aspetti fondamentali della riforma dei Confidi:

- Opzioni strutturali e operative miranti al rafforzamento del ruolo dei Confidi:
 1. per tutti i Confidi rafforzamento strutturale e patrimoniale a parità di forma giuridica entro 2 anni:
 - patrimonio minimo: fondo consortile o capitale sociale almeno pari a 100.000 euro; patrimonio (cap. soc.+riserve indisponibili + fondi rischi di garanzia) almeno pari a 250.000 euro (di cui almeno 1/5 apporti di soci o avanzi gestione)
 2. iscrizione all'elenco degli altri intermediari finanziari (art. 107 TUB)
 3. trasformazione in "banca di garanzia"

TIPOLOGIE DI CONFIDI PREVISTI DALLA LEGGE 326/03



CONFIDI
(Art. 106 T.U.B.)



Svolgono ESCLUSIVAMENTE attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi e strumentali

**BANCHE DI
GARANZIA**
(Art. 28 T.U.B.)



Esercizio dell'attività bancaria, PREVALENTEMENTE diretta alla prestazione di garanzie collettive a favore dei soci.

**INTERMEDIARI
DI GARANZIA**
(Art. 107 T.U.B.)



- *Attività PREVALENTE: garanzia collettiva dei fidi.*
- *ALTRE attività: prevalentemente nei confronti di imprese consorziate e socie.*
- *Attività RESIDUALI: quelle riservate agli intermediari finanziari non bancari e svolte nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie*

Le tipologie di Confidi previste dalla legge n.326/03

- 1) **Confidi** = Soggetti operanti nel sistema finanziario, con obbligo di iscrizione all'elenco dell'UIC (art. **106** TUB); **non assoggettati** a norme di vigilanza. Svolgono **ESCLUSIVAMENTE** l'attività di **garanzia collettiva dei fidi** (a) e i servizi ad essa connessi o strumentali.
- 2) **Intermediari di garanzia** = Intermediari finanziari non bancari. Criteri oggettivi (volume di attività e patrimonio) che determinano obbligo di iscrizione nell'elenco speciale art. **107** TUB (competenza del MEF) e assoggettamento a controlli di **vigilanza**.
 - Attività **PREVALENTE**: garanzia collettiva dei fidi.
 - **ALTRE** attività: **prevalentemente** nei confronti delle **imprese consorziate o socie** (b)
 - Attività **RESIDUALI**: quelle riservate agli intermediari finanziari non bancari e svolte nei **confronti del pubblico** nella forma di **rilascio di garanzie**, consentite nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia (c)
- 3) **Banche di garanzia** = BCC a **operatività nazionale** (art. 28 TUB e disposizioni attuative della Banca d'Italia). Esercizio dell'**attività bancaria**, **PREVALENTEMENTE** diretta alla prestazione di **garanzie collettive a favore dei soci**.

- (a) Comprende: prestazione di garanzie reali e personali, contratti per il trasferimento del rischio e per la garanzia di depositi indisponibili presso banche creditrici delle PMI aderenti.
- (b) Comprendono: prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese aderenti; gestione di fondi pubblici di agevolazione; stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia.
- (c) Per i Confidi con un volume di attività pari o superiore a 51 ml di euro o mezzi patrimoniali = 0 > a 2,6 ml di euro è prevista la possibilità di chiedere **l'iscrizione provvisoria** nell'elenco speciale (107 TUB) entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge; in tal caso l'attività deve essere svolta **esclusivamente** nei confronti degli **aderenti**. Entro **3 anni** dall'iscrizione tali Confidi devono **adeguarsi ai requisiti** previsti dal c.32 dell'art. 13 della legge di riforma e dalle disposizioni attuative del MEF, a pena di esclusione dall'elenco speciale.

Decreti del MEF del 14.11.2003 (adeguamento entro 90gg):

- Criteri per iscrizione nell'elenco speciale (**107 TUB**):
obbligo di dotarsi di
 - ❑ sistema informativo-contabile
 - ❑ metodi di misurazione e gestione del rischio
 - ❑ strutture di controllo interno
- Requisiti per erogazione al **pubblico** di finanziamenti nella forma di garanzie:
 - ❑ Oggetto sociale con specifica previsione di tale attività
 - ❑ Rispetto condizioni 106 TUB
 - ❑ Cap. sociale versato almeno pari a 1 ml. di euro e investito in attività liquide o prontamente liquidabili
 - ❑ Mezzi patrimoniali almeno pari a 2,5 milioni di euro

CONFIDI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 107 DEL T.U.B.



DISPOSIZIONI APPLICABILI

SOCI E SOSTENITORI

Piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria; soggetti iscritti in albi professionali e associazioni.
Imprese di maggiori dimensioni (non possono rappresentare più di un sesto del numero totale di soci).

REQUISITI PATRIMONIALI

- Rischio di credito (8% o 6% dell'attivo a rischio);
- Rischio operativo (secondo la metodologia di base);
- Rischio di cambio su intero bilancio (8% posizione netta sui cambi);
- Rischi di mercato sul portafoglio di *trading*, qualora il valore del portafoglio superi il 5% del totale dell'attivo e 15 ML €;
- Limite alla concentrazione dei rischi (analogo a quello previsto per le banche).

ATTIVITA' ESERCITABILI

ATTIVITA' PREVALENTE	Attività di garanzia collettiva dei fidi.
ALTRE ATTIVITA'	Prevalentemente nei confronti di imprese socie e consorziate, i "CONFIDI 107" possono prestare garanzie a favore della amministrazione finanziaria dello Stato, gestire fondi pubblici di agevolazione e stipulare contratti con le banche assegnatarie dei fondi pubblici.
ATTIVITA' RESIDUALI	In via residuale e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia (10% totale attivo), possono svolgere le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.
ATTIVITA' CONNESSE O STRUMENTALI	<p>ATTIVITA' CONNESSE: attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es. la prestazione del servizio di informazione commerciale).</p> <p>ATTIVITA' STRUMENTALI: attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es. studi e analisi economico-finanziarie).</p>

Confidi Banca di Garanzia

DISPOSIZIONI APPLICABILI	
DENOMINAZIONE SOCIALE	<p>Deve contenere l'espressione "Confidi", "Garanzia collettiva dei fidi", o entrambe.</p> <p>In relazione al carattere "locale", tali banche adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare l'area di mercato in cui operano.</p>
FORMA GIURIDICA E AZIONI	<p>Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.</p> <p>Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative, il cui valore nominale non può essere inferiore a 25 €, né superiore a 500 €.</p>
COMPETENZA TERRITORIALE	<p>All'interno dello statuto deve essere indicata la zona di competenza territoriale entro la quale acquisiscono i soci, assumono rischi e aprono o trasferiscono le succursali.</p>

Confidi Banca di Garanzia

DISPOSIZIONI APPLICABILI

CAPITALE MINIMO INIZIALE	2 Milioni di Euro (rappresentato unicamente da capitale sociale interamente versato e da riserve pienamente disponibili).
SOCI E SOSTENITORI	Piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitari; soggetti iscritti in albi professionali e associazioni. Imprese di maggiori dimensioni (non possono rappresentare più di un sesto del numero totale di soci). Numero dei soci superiore a 200; ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale superiore a 50.000 €.
OPERATIVITA' PREVALENTE	Attività di garanzia collettiva fidi: utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Ulteriori contenuti essenziali dell'art.13 lex 326/03

- Aspetti relativi al secondo livello: agevolazioni per la realizzazione delle operazioni di concentrazione ed incentivi allo sviluppo di un sistema a rete
 - I confidi di II grado svolgono la stessa attività, ma nei confronti dei confidi di I grado e loro associati/soci;
 - I confidi maggiori (>15.000 imprese e >500 ml di euro garantiti) possono costituire fondi di garanzia interconsortile per offrire controgaranzie e cogaranzie ai confidi
 - Agevolazioni fiscali per fusioni che creino confidi o BCC di garanzia:
 - fondi in sospensione che non danno luogo a imposte su redditi
 - imposta di registro fissa

3) Linee evolutive e problemi

- Basilea 2 e la riforma dei Confidi incentiveranno un *circolo virtuoso*?
- Il timore di razionamento delle PMI è stato attenuato, ma non eliminato! I confidi in questo momento vedono fortemente indebolita la propria funzione.
- L'esito effettivo dipenderà da una serie di condizioni..... ancor oggi in fase di definizione/ideazione/realizzazione

Circolo virtuoso “if”:

- se le **imprese** compiono un deciso ed efficace sforzo di miglioramento della trasparenza (per comunicare il proprio *standing*) e della struttura finanziaria (per migliorare il proprio *standing*);
- se le **banche**, specie quelle piccole e/o a vocazione locale sapranno riconoscere e supportare le imprese sane con validi progetti imprenditoriali (*relationship banking* con attenzione al *pricing* del rischio);
- se i **Confidi** sapranno cogliere e realizzare prontamente ed efficacemente il processo di “accreditamento” e rafforzamento disegnato dalla riforma e se sapranno qualificare l’offerta di servizi utili alle PMI, alle banche e alle agenzie di rating nel nuovo scenario regolamentare e di mercato.
- Se ci saranno ulteriori **affinamenti/integrazioni** sul piano **legislativo** e **regolamentare** su Confidi (*compliance* Basle 2, CAD 3, Bd’It, ecc.)

Uno sguardo obiettivo sull'oggi: problemi di credibilità e funzionalità dei Confidi

- **Screening** degli aderenti: esistenza del Comitato tecnico del Confidi e modalità di analisi preliminare per valutare ammissibilità al fondo delle imprese e di monitoring
- **Patrimonializzazione** del Confidi e **% di copertura**
- Necessità di **garanzie** a prima richiesta (Lgd) e/o **rating** dello stesso Confidi (Pd)
- **Qualità e tipologia dei servizi** per PMI, banche, agenzie di rating

Cosa è credibile ed auspicabile che avvenga nel sistema CONFIDI?

- Adeguatezza alla legge: aumentare patrimonio; ricercare modalità di rafforzamento interne al sistema che consentano di ampliare le garanzie offerte e di aumentare reputazione/rating dei Confidi; controlli interni e misurazione dei rischi per evitare *moral hazard* degli aderenti.
- Attendere il completamento del quadro regolamentare prima di effettuare investimenti rilevanti e vagliare possibilità di contenere i costi della realizzazione interna e/o di outsourcing di determinate attività (circolare Federconfidi del 27.5.04: software per segnalazioni vigilanza, servizi di internal audit, modelli di autovalutazione delle PMI, ecc.)

- Valorizzazione del “sistema a rete” dei Confidi: collaborazione e accordi tra I e II livello per meccanismi di cogaranzia e controgaranzia e per offerta di servizi accentrati.
- Processo graduale di aggregazione (fusioni, accordi), per consolidare la “base” e per creare Confidi capaci di rientrare nel 107 TUB.
- Forse creazione di una/pochissime “banche di garanzia” che agiscano a livello nazionale/interregionale come interlocutore della pluralità dei Confidi. Le istruzioni della Bd'It aiuteranno a capire effettiva convenienza di tale soluzione.

□ Rinnovare l'approccio gestionale:

- Aumentare % garanzia, selezionare gli aderenti, offrire garanzie idonee che rendano visibile per le banche l'utilità dei confidi (reputazione dei confidi e incisività della loro azione);
- Approccio relazionale con PMI aderenti per supportarli nell'ottenimento del credito e per valutarne più attentamente i rischi;
- Formazione del personale
- Qualificazione e consolidamento dell'attività tipica (prestazione garanzia) per aderenti e per banche, ponderando gli investimenti

- **Evitare** i rischi derivanti dallo snaturamento delle attività:
 - la diversificazione è residuale anche per lex e andrà valutata (profili di rischio e di costo/rendimento) dopo il consolidamento della struttura e dell'attività tipica;
 - possibili (e costose) linee di sviluppo prospettico:
 - **Servizi informativi per banche e soc. rating** alle seguenti condizioni: per creazione data-base serve elevata scala dimensionale (quantità e qualità dei dati; network o fusioni); da definire **in collaborazione** per evitare dispersione risorse e inconciliabilità dei criteri.
 - **Altri** servizi (es. cap. rischio; consulenza, ecc): **residuali** e solo dopo attenta **valutazione di convenienza**; preferibilmente **accentrati** e a servizio di una pluralità di confidi

c) Alcuni interrogativi sulle possibili scelte strategiche delle BCC

■ azione nei confronti della Banca d'Italia (?):

- non ha funzionato la richiesta di esclusione della banca di garanzia dalla categoria di BCC
- si può tentare richiesta di ampliamento della competenza nazionale per tutte le BCC (?)
- in subordine, la possibilità di estendere la competenza nazionale per TUTTE le BCC nell'ambito delle attività di garanzia e strumentali (altrimenti c'è disparità concorrenziale) (?)

- **le BCC devono entrare nel comparto delle garanzie (?):**
 - in autonomia (scelta di spiazzamento dei confidi più deboli, che sceglieranno di non aggregarsi)
 - in collaborazione dei confidi (per cooperare anche con quelli più evoluti e che hanno migliori criteri di selezione e maggiori capacità patrimoniali)
- **modalità di ingresso / sviluppo (?):**
 - Collaborazione/autonome iniziative per supporto informativo
 - una banca di garanzia ex novo (?) oppure una divisione dedicata all'interno di ICCREA banca (?), che operi per le sole BCC o anche per tutti i confidi (?) o per alcuni confidi (?) individuati sulla base delle possibilità di collaborazione (es. Confcooperative) e/o sulla base di criteri di attenta selezione dei partner (?)